

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario
di Stato per gli affari ecclesiastici di Francia
e Giustizia

Abbiamo ordinato ed ordiniamo questo signor:

Art. unico

Il predetto nostro Guardasigilli è incaricato di presentare
al Parlamento il qui unito progetto di legge per
l'assunzione del numero dei Presbiteri
esercenti presso il Vait' part di Honcey,
di stabilirne i motivi e di sostenere la
discussione.

Dato a Torino il 23. Maggio 1858.

[Signature]

[Signature]

Progetto di legge
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(Deputato)

nella Camera del 24 Maggio 1888

Alimento del numero dei procuratori
in Amm. e c.

Legge

Signori Deputati,

Il disegno di legge
che ho l'onore di presen-
tarsi, adempie al voto
che venne da Voi espre-
so nella tornata del 8.
corrente mese, ordinando
l'invio della petizione
distinta col n.º 658. al
Ministero di Giustizia.
Giòva ricordare bre-
vemente le circostanze
che mossero la delibera-
zione di quest'asemblea
e che appalesano la
convenienza della
presente proposta.

Con Regio Editto
dell'11. 9.º 1734, limitando
si il numero dei Procura-
tori nel Ducato di
Savoja, si istituirono
per l'esercizio di tale
professione presso il
Tribunale prov.º di
Amney dieci piagre
ereditarie ed alienabili.

la

le quali con successivo
Editto dell' 11. Marzo
1735. furono recate a
severi, fatta ragione
dell'insufficienza del
numero di quelle
prima stabilite, e
del consenso dei preuden-
ti concessionarii.

Tutte le suddette
piaghe furono effettiva-
mente vendute, ed il
prezzo ne fu pagato
nella R. Tesoreria dello
Stato, come risulta
dai registri esistenti
nell'ufficio del Contro-
lo Generale del Regno; ma
col succedersi degli
anni alcune di esse
venute in proprietà di
persone cui non era
fatta abilità di esercitarle,
ne che si curarono di
cederle a chi avesse a
tal uopo le qualità
richieste, rimasero
inesercitate.

Nel 1822. essendosi
col R. Editto organico
giudiziario del 27. 17^{to}

Di tal anno, ristretta
la competenza dei
Giudici di Mandamento
ed obbligate le parti
a comparire avanti di
essi personalmente o
per mezzo di mandatari
Speciali (1) si dovettero
abolire quegli uffici di
procuratore che erano
in Saraja stabiliti pre-
so le Giudicature Mand.
(1) Et che venne fatto con
L. P. del d. 10^{to} 1822, in
cui, decretandosi la sop-
pressione di tali uffici,
si dichiarò il numero
dei cassidici che ancora
rimanessero ammessi
a postulare in tutto il
Sercato presso il Senato
e presso i tribunali prov.
e siccome in Annex
pochi erano procuratori
in esercizio né da quanto
pare, si ebbero a tal
epoca presenti le
disposizioni del Regio
Editto dell' 11. Marzo 1735.
ma quelle soltanto del
R. Editto dell' 11. 9^{to} 1734.
252

al tribunale in detta
città fedente dieci
posti di procuratore
soltanto si assegnarono.

Nessun inconveniente
si appalesò, nessun
richiamo fu fatto in
allora e si fu soltanto
nel 1857, che trovaronsi
undici professori delle
piazze avanti indicate
che avendo i requisiti
e titoli richiesti dichia-
rarono di volerle esercitare.

^{del giorno di essi}
Essendosi fatto ricorso
alla corte d'appello di
Laraja, questa dovendo
risolvere le questioni
sorte fra i vari concor-
renti, facendo applicazio-
ne delle R. R. P. del 21.
10^{bre} 1822, con suo decreto
del 20. aprile 1857, decise
che cessar dovesse dalle
sue funzioni il procuratore
Claudio Giuseppe Crettet
il quale esercitava in
Anney dappoi venti
anni dapprima come
locatario, e quindi come
acquirente di una delle
razze stabili

piare in flubilita...
Il prettet ridotto a
si ditta condizione, si
rivolgeva a questa
Camera la quale,
trovando giusti i
fatti richiamati, inviava
la petizione al Ministe-
ro di Giustizia, affinché
avvisasse a proporre
quei legislativi tempe-
ramenti, che valessero a
rimediare ad un errore
che è fonte di dannosa
ingiustizia.

È veramente se
allo scopo rimirarsi della
R. B. P. del 4. 10^{bre} 1822,
se ai motivi si risale
che lo dettatoro, si scorge
come non sia stato
onore del legislatore in
quell'epoca d'impedire
o limitare l'esercizio
delle piazze di procuratore
precedentemente istituite
presso i trib^{unali} prov^{inciali} ed
alimate, né di punto
derogare al R. editto dell'
11. Marzo 1738.

Ami della corte della
pratica che precedette

(1) Son notevoli le seguenti
parole che leggonsi in un
rapporto che trovassi
deponitudo ne gl. Archivio
Genl. del Regno diretto il
29. 8^{to} 1822 dall'Avv. G. G.
di Savoia al Ministro dell
Interno in allora incaricato
degli affari anche degli affari
Giudiziarj: - Les Royales
Patentes du 26 Mars 1821 ont
créé par l'art. 8 une espèce
de procureurs dans les mand.
leur existence est presque
anéantie par l'art. 17. du
Roya. Edit du 27 7^{to} dernier
..... Dans les Sieges
majors, abandonnés par
ces procureurs, il n'existe
pas actuellement assez de
ces officiers pour le nombre
d'affaires qui vont être portées
à ces tribunaux. Il en faut
au moins dix à Lormery.....
on penserait donc que par le

(2) Legge 3. Maggio 1817

Illet Royal dont on a déjà
parlé S. M. pourrait encore
mander au Senat de porter
le nombre des Procureurs
a 10. pour Arras & Bourne
ville, à 8. pour Bohon &

l'emanazione di detta
R. P. vincesi che era
in allora intendimento
non di ridurra, ma
anzi di accrescere presso
i tribunali provinciali
di Savoia il numero
dei procuratori esercanti.

(1)

D'altronde è atto di
giustizia il consentire
che le piazze ^{vendute} ~~abbandonate~~
^{non peranco riscattate} ~~abbandonate~~ pos-
sano essere esercate, né
guinci derivarà ag-
gravio alcuno al pub-
blico erario, poiché le
medesime, purché
sieno necessari titoli si
dimostrino tuttora
suffistenti, sono an-
che messe alla liquidazione.

(2)

L'unica conseguenza
che derivarà dal toglier
l'ostacolo che nasce
dalle R. P. del 1822.
all'esercizio di tutte
le piazze vendute in

(1) Dall'alinea dell'art. 1. della
legge 3. Marzo 1857.

Seguito ai Regii editti
avanti menzionati,
sarà che il numero
dei procuratori eserciti
in Anney potrà essere
almeno che maggiore
di quello attuale. ~~Ma~~
che fosse attualmente,
ora non è ciò un male
ma direbbersi invece
un beneficio a fronte
della più larga facoltà
di scelta che ne viene
arbitrante ed alla
libertà d'esercizio che
già venne dal Parla-
mento proclamata (1)
e che sarà travolta in
atto non appena sia
sancto il progetto di
legge che si sta discor-
rendo su tal professione che
si sta di presente discor-
rendo dal Senato del
Regno.

Potrebbe forse at-
tendersi che la legge
ora accennata sia
posta in osservanza;
ma trattandosi di
riguardare ad un errore
che è causa di non bene

Darrei, ogni ritardo
scrivere sarebbe.

Già furono da Voi
o signori riconosciute
la giustizia e neces-
sità del presente
schema; non spenderò
quindi parola per
raccomandarvene l'
adozione; mi basti
aggiungervi la preghiera
di voto d'ingenua
sottoporre alle sapienti
nostre deliberazioni.

Progetto di legge per aumento del
numero dei Procuratori in Annecy

Articolo Unico

Le piogge di procuratore
create coi Regii editti in
Data 11. Novembre 1734.
ed 11. Marzo 1735. presso il
tribunale prov. di Annecy,
le quali risultano dal
Governo alienate e tuttora
esistenti, potranno essere
esente ancorché eccedano
il numero fissato dalle
R. R. P. S. del 6. Dicembre 1822.
E' derogato alle R. R. P. S.
succitate e ad ogni altra
legge contraria alla presente.

Pellati

SESSIONE 1857-58

N° 53-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ARNULFO, CAVALLINI GASPARE, CROTTI, CAPRIOLO,
NAYTANA, CASALIS, FALQUI-PES.

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 29 maggio 1858

Aumento del numero dei procuratori presso il Tribunale Provinciale
di Annecy.

Tornata del 14 giugno 1858

SIGNORI,

La vostra Commissione fu unanime nel riconoscere la giustizia del progetto suindicato e la convenienza che venga ridotto in legge, mossa a così pensare dalle seguenti principali considerazioni.

Col regio editto 11 marzo 1753 essendosi aumentato il numero delle piazze da procuratore in Annecy, e le medesime essendosi poscia alienate, i proprietari acquistarono il diritto di esercirle o farle esercire da altri; d'alienarle e di liberamente disporne, considerate come stabili, a norma del precedente regio editto 11 novembre 1754.

Quindi chi si trova in oggi proprietario di tali piazze è in ragione d'invocare i diritti dipendenti dal titolo di creazione, e per conseguenza d'esercirle o personalmente o per mezzo d'altri; poichè nulla fin qui intervenne che abbia potuto con giustizia privarlo di cotali ragioni.

Egli è vero che colle regie patenti 4 dicembre 1822 si dichiarò che le piazze ad Annecy sarebbero dieci, ma dalle considerazioni che servono di proemio alle stesse regie patenti non si può neppure sospettare che fosse proposito del legisla-

tore di ridurre il numero di tali piazze precedentemente fissato; il che neppure si poteva fare in pregiudizio dei legittimi acquirenti dalle regie finanze senza corrispondere loro una ragionevole e proporzionata indennità, sia in rigore di diritto che a termini d'equità; il che sempre si praticò nei non infrequenti casi in cui si fece qualsiasi innovazione intorno alle piazze dalle finanze vendute ai privati.

E quindi da inferirsene che per niun altro motivo si accennò in quelle regie patenti il numero di dieci, salvo perchè si ebbe sott'occhio soltanto il regio editto 11 novembre 1734 di prima creazione, che è di dieci, ovvero si ebbe presente il numero degli esercenti di quell'epoca non maggiore di dieci.

Ma a fronte dell'aumento ed alienazione di piazze di cui nel regio editto 11 marzo 1735, non può contestarsi agli acquirenti l'esercizio dei relativi diritti, sebbene sianvi state delle epoche nelle quali non tutte le piazze siano state esercitate; il che era facoltativo ai possessori, poichè qualsiasi tras corso di tempo non poté essere loro pregiudicievole, non essendo intervenuto provvedimento che ad esercitarle continuamente li abbia costituiti in mora; il che non si è fatto forse perchè il numero di dieci postulanti era sufficiente per il pubblico servizio.

Neppure osta all'esercizio dei diritti competenti ai proprietari di dette piazze la legge dell'5 maggio 1837, perchè, se essa prescrive la loro liquidazione, per nulla pregiudica il diritto d'esercizio privato fintantochè siasi per legge provveduto alle cautele sotto l'osservanza delle quali potrà la professione di causidico liberamente esercitarsi. Fino a tale epoca i proprietari delle piazze conservano tutte le loro ragioni intere ed intatte. Né può d'altronde moversi dubbio che tutte le piazze alienate in dipendenza del secondo de'suindicati editti debbano essere ammesse alla liquidazione in conseguenza della legge del passato anno, cosicchè niun pregiudizio soffra lo Stato dall'adozione di questo progetto di legge.

Pertanto, se il Magistrato, scrupoloso osservatore della legge, non ha potuto accogliere la domanda del signor causidico Cretlet, uno dei proprietari delle piazze d'Annecy, può e deve il Parlamento togliere l'ostacolo che le parole della legge, il disposto cioè delle regie patenti 4 dicembre 1822, frappongono alla domanda medesima, mantenendo illesi i diritti di coloro che in buona fede e con tutta sicurezza acquistarono ragioni dalle regie finanze in tempi comunque da noi lontani.

Per queste ragioni, la Commissione mi onorò dell'incarico di proporvi l'adozione del progetto di legge sì e come venne dal Ministero formulato.

Accolse pure la Commissione il desiderio dal ministro manifestato, che sia cioè il progetto medesimo sottoposto d'urgenza alle vostre deliberazioni, poichè, compiuta la nomina della Commissione il 12 di questo mese, ne presenta oggi la relazione.

Spera la Commissione che la Camera vorrà ammetterne la discussione ugualmente d'urgenza per la ragione addotta dal Ministero, cioè che dal ritardo corre gravissimo pregiudizio all'avviamento del signor caudico Cretet, esercente da circa vent'anni nanti il tribunale d'Annecy; e per la considerazione altresì che è di pubblico interesse di provvedere con ogni sollecitudine al fine che siano scrupolosamente rispettati i diritti acquisiti da coloro che contrattarono colle finanze.

(55 A)

Tanto più crede la Commissione che sarà ammessa la discussione d'urgenza, perchè la Camera, senza opposizione, mandò comunicarsi la petizione n° 6468 al Ministero; cosicchè la presentazione di questo progetto di legge ben si può dire essere la conseguenza delle di lei deliberazioni.

ARNULFO, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Le piazze di procuratore create coi regii editti in data 11 novembre 1754 ed 11 marzo 1755 presso il tribunale provinciale di Annecy, le quali risultino dal Governo alienate e tuttora esistenti, potranno essere esercite, ancorchè eccedano il numero fissato dalle regie patenti del 4 dicembre 1822.

È derogato alle regie patenti succitate e ad ogni altra legge contraria alla presente.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Camera del 14. giugno 1856.
Bellaviti*